

42127-19



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Elisabetta Rosi

- Presidente -

Sent. n.

1358

Antonella Di Stasi

u.p. 16 maggio 2019

Stefano Corbetta

R.G. n. 1819/2019

Gianni Filippo Reynaud

Alessandro M. Andronio

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona

nei confronti di

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 16 luglio 2018

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore, avv. (omissis) , in sostituzione dell'avv. (omissis) .

RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza del 16 luglio 2018, la Corte d'appello di Ancona, in riforma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Pesaro il 26 settembre 2016, ha assolto l'imputato, «perché il fatto non costituisce reato», in relazione alla fattispecie di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, a lui contestata perché, in qualità di legale rappresentante di una società, non aveva versato l'imposta sul valore aggiunto dovuto sulla base della dichiarazione annuale, per il periodo d'imposta 2011, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, per un ammontare complessivo di euro 457.777,00.

2. - Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona, lamentando, con unico motivo di

doglianza, la violazione della disposizione incriminatrice, nonché vizi della motivazione, avendo la Corte d'appello valorizzato a favore dell'imputato l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, in forza dello stato di insolvenza dell'azienda, dell'impossibilità di fare fronte all'obbligazione tributaria per causa non imputabile e dei tentativi svolte dall'imputato stesso in tal senso, nonché della domanda di concordato preventivo, pur presentata dopo la scadenza dei termini di legge. Ad avviso del ricorrente tali elementi sarebbero irrilevanti, trattandosi della mancata riscossione delle fatture, che non fa venire meno l'obbligo di versamento dell'Iva, e della circostanza che, dopo la scadenza del termine per l'adempimento dell'obbligazione, l'imputato aveva depositato domanda di concordato preventivo, essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato, la mera consapevolezza di omettere il versamento dell'imposta alla scadenza.

3. - La difesa dell'imputato ha depositato memoria, con la quale aderisce alla motivazione della sentenza impugnata quanto alla ritenuta mancanza dell'elemento soggettivo.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

4. - Il ricorso del Procuratore generale è infondato deve essere rigettato.

Con motivazione pienamente sufficiente e coerente, la Corte d'appello esclude la sussistenza del dolo del reato contestato sulla base della riscontrata impossibilità, e non della semplice difficoltà, di porre in essere il comportamento doveroso omesso. Sono richiamati, a tal fine, i documenti che dimostrano la crisi economica dell'impresa e le plurime azioni positive dirette al risanamento dell'impresa stessa; con la conseguenza che l'inadempimento nei termini del debito erariale non rappresenta il frutto di una scelta volontaria ascrivibile all'imputato, il quale si è, anzi, adoperato con ogni mezzo, anche prima della scadenza del termine di legge e prima della proposizione della domanda di concordato preventivo, per soddisfare la pretesa dell'erario (pagg. 9-10 della sentenza impugnata). Così argomentando, la Corte d'appello ha correttamente applicato e interpretato i principi di diritto più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, relativamente al reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000, in forza dei quali risulta che, per escludere il dolo, è indispensabile che il contribuente dimostri che gli sia stato impossibile reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie all'adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo esperito tutte le possibili azioni, comprese quelle svantaggiose per il proprio patrimonio personale, tese a recuperare le somme necessarie a estinguere il debito erariale, senza esservi riuscito per ragioni a lui non imputabili e, comunque, indipendenti dalla sua volontà (*ex plurimis*, Sez. 3, 9 settembre 2015, n. 43599; Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905; Sez. 3, 8 gennaio 2014, n. 15416; Sez. 3, 5 dicembre 2013, n. 5467). E va ribadito, in generale, che, anche ai fini della verifica

dell'insussistenza dell'elemento soggettivo, è necessario che si dimostri l'assoluta impossibilità e non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso (ex multis, Sez. 3, 9 settembre 2015, n. 43599).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.

Il Consigliere estensore

Alessandro M. Andronico

Il Presidente

Elisabetta Rosi

